

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI di PROPRIETA’ COMUNALE O CONCESSI DA TERZI

ARTICOLO 1 - Oggetto e Finalità

1) Il presente Regolamento disciplina modalità e criteri di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli non di proprietà ma concessi da terzi a vario titolo al Comune, in attuazione dell’art. 15 della Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21, d’ora in poi legge regionale.

2) La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza, economicità e semplificazione e tende alla realizzazione delle finalità istituzionali di promozione e sviluppo della pratica sportiva attraverso la valorizzazione delle forme associative presenti sul territorio comunale.

3) Ai fini del presente Regolamento si parla indistintamente di “soggetto gestore” e “soggetto affidatario” per indicare colui che è preposto alla gestione dell’impianto in seguito alle procedure riportate.

ARTICOLO 2 - Classificazione degli impianti

Ai fini del presente Regolamento gli impianti si distinguono in:

A) **Impianti sportivi comunali**, destinati all’attività sportiva intesa come attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

B) **Impianti sportivi scolastici**, destinati, in via prioritaria, all’attività motoria curriculare della scuola di riferimento e, nelle restanti fasce orarie, alle attività sportive di cui alla lettera A) e C).

C) **Impianti per l’attività ludico-motoria-ricreativa** di cui all’art. 3 comma 1 lettera b) della legge regionale.

ARTICOLO 3 - Individuazione degli impianti comunali

1) Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti in esercizio presenti sul territorio comunale sono i seguenti:

A) Impianti sportivi comunali:

1. Piscina Comunale di Fontecorrenti-(Costituito da Impianto natatorio e locali adibiti a palestra) (Volterra)
2. Stadio Comunale “Le Ripaie” (Volterra)
3. Campo Sportivo “Chiarugi” (Volterra)
4. Campo sportivo “F. Carmignani” (Saline di Volterra)
5. Palestra di Saline di Volterra (piano superiore)
6. Pista di pattinaggio (Volterra)

B) Impianti sportivi scolastici:

1. Palestra San Felice (Volterra)
2. Palestra "I Leccetti" (Volterra)
3. Palestra di Saline di Volterra (piano inferiore)

C) Impianti per l'attività ludico-motoria-ricreativa

1. Campo sportivo "I Leccetti" (Volterra)
2. Campo sportivo adiacente all'area "Il cavo" (Saline di Volterra)

2) A loro volta gli impianti sopra elencati si distinguono in:

- Impianti a rilevanza economica ossia quelli che rispondono ad un interesse pubblico e che si innestano in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie. Ai fini del presente regolamento essi sono:
 - **Non presenti**
- Impianti privi di rilevanza economica ossia quelli che per loro proprie caratteristiche non sono in grado di produrre utili o introiti significativi e sono essenzialmente a servizio delle società e associazioni del territorio con prevalenza di attività volontaristica. Ai fini del presente regolamento essi sono:
 - **Stadio Comunale "Le Ripaie" (Volterra)**
 - **Campo Sportivo "Chiarugi" (Volterra)**
 - **Campo sportivo "Carmignani" (Saline di Volterra)**
 - **Palestra San Felice (Volterra)**
 - **Palestra "I Leccetti" (Volterra)**
 - **Palestra di Saline di Volterra (piano superiore e piano inferiore)**
 - **Pista di pattinaggio (Volterra)**
 - **Campo sportivo "I Leccetti" (Volterra)**
 - **Palestra Comunale di Fontecorrenti (Volterra)**
 - **Impianto natatorio di Fontecorrenti (Volterra)**

ARTICOLO 4 – Modalità di affidamento della gestione

1) Gli impianti di cui al presente regolamento possono essere gestiti nei modi che seguono:

- A) Direttamente dal Comune, anche mediante istituzioni, aziende speciali, società a capitale pubblico, associazioni o fondazioni da essa costituite o partecipate, secondo quanto disposto dagli articoli 113 bis e 114 del D.Lgs 267/2001.
- B) Mediante affidamento in gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di

promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali secondo procedure ad evidenza pubblica.

C) Mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel precedente comma, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione del soggetto gestore comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

D) Affidamento diretto a terzi ai soggetti di cui ai punti 2) e 3).

2) Anche in caso di affidamento degli impianti in gestione a terzi, il Comune si riserva, la facoltà del loro gratuito utilizzo per lo svolgimento di attività di promozione della pratica sportiva e/o eventi di tipo culturale/ricreativo. Le convenzioni disciplinano le modalità della presente riserva.

ARTICOLO 5 – Procedure di affidamento della gestione

1) Qualora il Comune, tramite apposita delibera, esprima la volontà di affidare a terzi la gestione dei propri impianti si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

2) Gli impianti sportivi classificati “a rilevanza economica” di cui all’art. 3, saranno affidati in “concessione di servizi” tramite procedure ad evidenza pubblica nel rispetto del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.”

3) Per ragioni di coerenza, efficienza e semplificazione, la gestione degli impianti “privi di rilevanza economica” di cui all’art. 3 sarà affidata prioritariamente, previa manifestazione di interesse, alle associazioni iscritte all’albo delle Associazioni del Comune di Volterra che, per le caratteristiche precipue della disciplina praticata, sono deputate a svolgere la propria attività nella tipologia di impianti in questione. In particolare:

1. Per gli stadi e i campi sportivi:

- Società/Associazioni/Enti delle discipline sportive “calcio”, “atletica” e altri eventuali sport che svolgano concretamente e coerentemente la propria attività negli stadi e campi sportivi.

2. Per le palestre:

- Società/Associazioni/Enti delle discipline sportive “pallacanestro”, “pallavolo”, “ginnastica” e altri eventuali sport che svolgano concretamente e coerentemente la propria attività nelle palestre.

3. Per la pista di pattinaggio:

- Società/Associazioni/Enti delle discipline sportive “pattinaggio”.

4) La manifestazione di interesse dovrà prevedere come contenuto minimo: l’indicazione della durata della gestione, l’eventuale contributo massimo stabilito dal Comune concesso a sostegno della gestione, gli obblighi fondamentali del gestore e del Comune, le tariffe massime stabilite per l’utilizzo dell’impianto per i terzi richiedenti, il canone minimo richiesto per la gestione dell’impianto al gestore.

5) Gli impianti destinati all’attività ludico-motoria-ricreativa saranno affidati direttamente tra le associazioni iscritte all’albo delle Associazioni che vi svolgano in via prevalente la propria attività, in base a progetti o proposte di gestione da parte dei medesimi soggetti.

6) Per quanto attiene gli impianti privi di rilevanza economica laddove a seguito della manifestazione di interesse tra le associazioni individuate vi siano più soggetti interessati alla gestione si procederà a trasmettere un invito formale a presentare la propria offerta seguendo i criteri di cui all’art. 6.

- 7) Laddove a seguito della manifestazione di interesse per gli impianti "privi di rilevanza economica" vi sia un solo candidato interessato si procederà a definire congiuntamente i contenuti della convenzione sempre nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- 8) Laddove non pervengano manifestazioni di interesse per i vari impianti il Comune potrà procedere ad affidamento diretto nel rispetto dell'art. 4.

ARTICOLO 6 - Criteri di valutazione

- 1) Nei casi in cui sia previsto un bando di selezione questo deve specificare modalità e termini entro i quali le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali interessate dovranno presentare i progetti di gestione, nonché i criteri di valutazione adottati ed il punteggio massimo attribuito per ciascuno di essi. Nel bando sono indicati altresì la durata dell'affidamento in gestione, che non può superare il limite massimo di 5 anni, salvo proroga della stessa durata, il canone minimo che il Comune intende percepire ed il massimo contributo economico concesso a sostegno della gestione nonché i reciproci diritti ed obblighi delle parti. Il canone richiesto potrà essere composto da una parte variabile legata ai consumi delle varie utenze.
- 2) La commissione preposta alla valutazione dei progetti di gestione assegna a ciascuno di essi un punteggio, per un massimo complessivo di 100 punti, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri, di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:
 - a) garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che ne facciano richiesta sempre nel rispetto della prevalenza dell'attività sportiva esercitata all'interno dell'impianto;
 - b) entità degli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare con particolare attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
 - c) presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
 - d) esperienza nel settore, assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'ente affidatario, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impiegati, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - e) valutazione della convenienza economica dell'offerta sia relativamente al canone di gestione versato dal gestore che al contributo richiesto al Comune;
 - f) favorire il carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso, nonché la gestione integrata con altri soggetti;
 - g) radicamento sul territorio e potenziale coinvolgimento di un maggior numero di utenti;
 - h) riduzioni sulle tariffe massime di utilizzo degli impianti volti a favorirne l'utilizzo;
 - i) iscrizione del soggetto a campionati federali nella disciplina praticata;
 - l) maggiore numero di campionati praticati;
 - m) Svolgimento di attività di tipo socio-sanitario attinenti la pratica sportiva.

ARTICOLO 7 – Obblighi dell'affidatario

1) Il soggetto affidatario della gestione deve ottemperare ai seguenti obblighi:

- gestire l'impianto conformemente al progetto di gestione ed alla convenzione, in conformità con le linee programmatiche del Comune;
- garantire, in caso di impianti a servizio delle scuole e istituti d'istruzione, l'ordinario svolgimento dell'attività curricolare;
- garantire l'imparzialità nel permetterne l'utilizzo ad associazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni che ne facciano richiesta;
- provvedere alle opere di manutenzione più dettagliatamente specificati all'art. 8;
- non operare alcuna sub concessione, totale o parziale, della gestione a favore di terzi senza il previo consenso del Comune;
- garantire in caso di necessità, l'utilizzo gratuito dell'impianto al Comune;
- essere in regola rispetto alla Legge regionale 8 Maggio 2013 n.22 "Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva".

ARTICOLO 8 – Manutenzione degli impianti

1) Sono a carico del gestore le spese per la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti tecnologici, delle attrezzature, delle aree esterne comprese tutte le spese derivanti da obblighi di legge quali in via esemplificativa ma non esaustiva:

Impianto elettrico – riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo (ad eccezione dei casi che richiedano particolari procedure o attrezzature per le quali potranno intervenire gli uffici comunali **ove ritenuto necessario da parte dei Responsabili degli uffici**), verifiche biennali scarichi a terra;

Impianto idraulico e produzione di acqua calda - riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e svuotatura dei pozzi biologici (nel caso non vi siano altri soggetti deputati), manutenzione addolcitori;

Infissi - sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre (ad eccezione dei casi che richiedano particolari procedure o attrezzature per le quali potranno intervenire gli uffici comunali). Nel caso in cui il danno sia stato causato dal gestore o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto la sostituzione spetterà al gestore dell'impianto che provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio carico con eventuale rivalsa sui terzi responsabili del danno;

Locali, spazi esterni e tribune - imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene (ad eccezione dei casi che richiedano particolari procedure o attrezzature per le quali potranno intervenire gli uffici comunali **ove ritenuto necessario da parte dei Responsabili degli uffici**);

Arredi ed attrezzature - sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal gestore o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell'impianto; Aree esterne destinate a verde o a gioco - gestione

di tutte le aree limitrofe agli impianti, compreso taglio erba e potature, concimazioni, innaffiamento, omologazione campi.

- 2) Gli interventi di manutenzione straordinaria restano a carico del Comune. Qualora si renda necessario compiere interventi urgenti di manutenzione straordinaria, il Comune si riserva il diritto di sospendere le attività sportive per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse, avvisandone tempestivamente il gestore. Al gestore è fatto divieto di compiere opere di manutenzione straordinaria o migliorie strutturali, se non previa autorizzazione del Comune.
- 3) Nel caso in cui il Comune non possa procedere in tempi brevi alle manutenzioni straordinarie potrà, previo accordo, delegare il gestore alla loro realizzazione a scomputo del canone complessivo dovuto per la gestione. In tal caso si applica in via analogica l'art. 9.

ARTICOLO 9 – Migliorie agli impianti sportivi

- 1) Il gestore può proporre al Comune, in sede di presentazione del progetto di gestione o successivamente, l'assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l'utilizzo dell'impianto sportivo. Il Comune previa verifica della natura e dell'entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il gestore prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti:
 - a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio;
 - b) che dopo il loro completamento e collaudo le opere diventino di proprietà del Comune;
 - c) che siano realizzati nel rispetto delle norme sugli appalti privati con soggetti che comunque possiedano i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) che il progetto, previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico sezione LL.PP, venga approvato dalla Giunta Comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge (Usl, Coni, VVFF, ecc.);
 - e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico sezione LL.PP. con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera;
 - f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, presentando a garanzia opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 10 – Sorveglianza, custodia e pulizia dei locali e pertinenze

- 1) Il gestore ha l'onere di controllare gli accessi e vigilare sul corretto utilizzo dell'impianto, di tutte le pertinenze e del materiale in dotazione ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento pregiudizievole per il buon mantenimento della struttura o per lo svolgimento delle attività, informandone tempestivamente il Comune. Il gestore garantisce altresì il rispetto delle norme disciplinanti le singole attività e delle norme in materia di igiene, sicurezza ed ordine pubblico. E' fatta salva la possibilità per il Comune di esercitare i propri poteri di verifica e di vigilanza, nei limiti e con le modalità previsti nella convenzione. Ogni onere relativo alla sorveglianza ed alla custodia è a carico del gestore, che risponde delle eventuali omissioni.
- 2) Il gestore è tenuto altresì a garantire, a proprie esclusive spese, la pulizia, l'ordine ed il decoro dei

locali e delle pertinenze dell'impianto. A tal fine potrà concordare con gli altri soggetti fruitori le modalità degli interventi anche prevedendo compartecipazione di spese e/o materiali.

ARTICOLO 11 – Utilizzo degli impianti

- 1) I soggetti diversi dai gestori interessati all'utilizzo degli impianti sportivi, devono presentare al Comune e ai gestori stessi domanda in forma scritta entro la data che sarà indicata dal Comune. Il gestore, sulla base delle domande presentate, propone al Comune, tramite la Consulta dello Sport, il calendario dettagliato delle attività e gli orari di utilizzo dell'impianto e garantisce l'apertura e la chiusura dello stesso facendosi carico dei relativi oneri.
- 2) Il calendario sarà redatto tenendo di conto in via prioritaria dell'attività sportiva esercitata dal gestore.
- 3) In caso di ulteriori richieste pervenute oltre i suddetti termini il soggetto gestore è tenuto a comunicare la richiesta al Comune dichiarandone la conformità con il programma generale di utilizzo dell'impianto.
- 4) Per l'uso degli impianti diverso dalla pratica sportiva dovrà essere rilasciato apposito nulla osta dal Comune.

ARTICOLO 12 – Polizza assicurativa

- 1) Il gestore è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Il gestore è tenuto altresì a richiedere copia delle polizze assicurative per responsabilità civile e infortuni dei terzi che utilizzino gli impianti. In assenza di tali polizze degli eventuali danni provocati dai terzi sarà ritenuto responsabile il gestore.

ARTICOLO 13 – Contributo alla gestione degli impianti

- 1) A sostegno della gestione, della custodia e della manutenzione ordinaria, il Comune può erogare al soggetto gestore un contributo che sarà previsto nella relativa convenzione.
- 2) Ogni altra forma di contributo può essere concessa esclusivamente in base al vigente regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e attrezzature ad associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati.

ARTICOLO 14 – Pubblicità negli impianti sportivi

- 1) Il gestore è autorizzato ad effettuare pubblicità visiva e fonica di terzi, all'interno dell'impianto assegnato, nel rispetto della normativa vigente. Il gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e le relative imposte, tasse e diritti che graveranno su di lui. Il gestore deve consentire di effettuare la pubblicità agli sponsor degli utenti che utilizzano gli impianti. L'esposizione dei cartelloni pubblicitari o degli striscioni non dovrà ostacolare la visibilità del pubblico ed il regolare svolgimento dell'attività. Sarà cura della società stessa il posizionamento e la rimozione del materiale.
- 2) Il Comune, laddove ritenga che la pubblicità all'interno dell'impianto non sia idonea e rispettosa dei valori della pratica sportiva, potrà richiederne l'inibizione.

ARTICOLO 15 – Tariffe

- 1) Le tariffe massime per l'utilizzo degli impianti da parte di soggetti diversi dal gestore sono stabilite dal

Comune, sentita anche la Consulta dello Sport, che potrà prevedere o richiedere agevolazioni per le società con sede nel territorio comunale. Potranno essere stabilite tariffe diversificate per società/associazioni non iscritte all'albo comunale o con sede presso altri Comuni o per soggetti privati non aderenti alle associazioni del territorio.

- 2) Il Comune potrà altresì prevedere tariffe agevolate o uso gratuito in caso di manifestazioni di particolare rilevanza per la diffusione della cultura sportiva, senza arrecare eccessivo pregiudizio alla gestione economica e funzionale da parte del gestore.
- 3) Le tariffe per l'utilizzo degli impianti "a rilevanza economica" devono essere esposte in un luogo ben visibile al pubblico all'interno della struttura e comunicate al Comune.

ARTICOLO 16 – Verifiche e sanzioni

- 1) A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.7, nonché per il mancato pagamento del canone stabilito il Comune ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo. Le violazioni possono essere rilevate dal Responsabile dell'ufficio Sport anche congiuntamente con il responsabile dell'Ufficio Tecnico. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 17 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento, salvo quanto disposto dal successivo articolo, entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
- 2) Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con delibera di consiglio n°81 del 15/10/2024.

ARTICOLO 18 – Norme transitorie

- 1) Nel caso in cui al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento vi siano impianti già concessi in gestione per un periodo superiore a cinque anni, le eventuali modifiche al sistema tariffario di cui all'art. 15 avranno efficacia a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del Regolamento.